



COMUNE DI CITTADELLA

Cittadella Città d'Arte

PROVINCIA DI PADOVA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Deliberazione n. 351 del 31/12/2020

OGGETTO: RICORSO AVANTI AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL VENETO PRESENTATO DA SOCIETA' ANTICO LEGNO S.R.L.. AUTORIZZAZIONE A RESISTERE IN GIUDIZIO.

L'anno **duemilaventi** il giorno **trentuno** del mese di **dicembre** alle ore **11:25** in Cittadella, in videoconferenza mediante collegamento tramite Google Meet, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei Signori:

PIEROBON LUCA	SINDACO	Presente VIA MEET
SIMIONI MARCO	ASSESSORE	Presente VIA MEET
BELTRAME MARINA	ASSESSORE	Presente VIA MEET
GALLI DIEGO	ASSESSORE	Presente VIA MEET
PAVAN FRANCESCA	ASSESSORE	Presente VIA MEET
DE ROSSI FILIPPO	ASSESSORE	Presente VIA MEET

Presenti n. 6

Assenti n. 0

Partecipa alla seduta in videoconferenza il SEGRETARIO GENERALE CALIULO ANGIOLETTA che provvede alla redazione del presente verbale.

Assume la presidenza il Sig. PIEROBON LUCA, nella sua qualità di SINDACO, il quale riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

Deliberazione n. 351 del 31/12/2020

Viene esaminata la seguente proposta di delibera redatta dal Responsabile del Servizio, sulla quale sono stati espressi i pareri ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D. Lgs. 267/2000.

OGGETTO: RICORSO AVANTI AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL VENETO PRESENTATO DA SOCIETA' ANTICO LEGNO S.R.L.. AUTORIZZAZIONE A RESISTERE IN GIUDIZIO.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTO il decreto sindacale n. 5 del 27.03.2020 con il quale, in attuazione dell'art. 73 del D.L. 17 Marzo 2020 n. 18, si prevede la possibilità che le sedute di Giunta Comunale siano tenute in videoconferenza per tutto il periodo di durata dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19;

PREMESSO CHE:

- questo Ente ha ricevuto un ricorso al TAR del Veneto, ns. Prot. 16451 del 4.5.2011, per l'annullamento di parte del provvedimento a firma del Dirigente del Settore Urbanistica – Edilizia Privata del Comune di Cittadella prot. n. 7476 in data 25 febbraio 2011, recante ordinanza di diffida alla demolizione e alla riduzione in pristino relativamente ad opere non autorizzate, e di ogni atto presupposto, conseguente e/o comunque connesso; nonché per l'annullamento di parte dell'atto a firma del Dirigente del Settore Urbanistica – Edilizia Privata del Comune di Cittadella prot. n. 8544 del 4 marzo 2011 e di ogni atto presupposto, conseguente e/o comunque connesso;
- con sentenza R.G. 1362/2019 del 7 Ottobre 2020 il T.A.R. Veneto si è espresso in merito ad un ricorso presentato da Wind Tre S.p.A. interessante i medesimi terreni di cui ai succitati atti Prot. n. 7476/2011 e 8544/2011, accogliendolo in parte ed annullando per l'effetto gli atti impugnati, andando così ad intervenire anche su parte dell'oggetto del ricorso ns. Prot. 16451/2011;
- con precedente deliberazione di questa stessa seduta, il Comune di Cittadella ha deciso di proporre ricorso al Consiglio di Stato avverso la sentenza R.G. 1362/2019 del 7 Ottobre 2020 del T.A.R. Veneto;
- con nota Prot. 39072 del 30.12.2020 il Dirigente del 3° Settore ed il Responsabile edilizia ed Urbanistica hanno relazionato in merito all'opportunità di costituirsi in giudizio nella pratica in oggetto evidenziando la correlazione tra la stessa ed il ricorso contro la succitata sentenza n. 01362/2019 del T.A.R.Veneto;

RAVVISATO QUINDI CHE il ricorso ns. Prot. 16451 del 4.5.2011 è stato esaminato dal competente Responsabile di settore che ha riscontrato la legittimità dell'operato dell'Amministrazione oggetto di impugnazione;

ATTESO di dover intervenire nel giudizio a tutela delle ragioni espresse dal Comune tramite i suoi organi, al fine di tutelare i propri interessi e le proprie ragioni;

DATO ATTO, altresì, CHE:

- il Comune di Cittadella è privo del Servizio di Avvocatura civica interna e che è stata inoltre accertata l'inesistenza di specifiche figure professionali, tra il personale dipendente, in ordine all'espletamento dell'incarico in questione;

- l'art. 17, comma 1, lettera "d", del D.lgs. 18/04/2016, n. 50 esclude dall'applicazione delle disposizioni del nuovo codice degli appalti i servizi aventi ad oggetto, tra l'altro, "... *rappresentanza legale di un cliente da parte di un avvocato ai sensi dell'articolo 1 della legge 9 febbraio 1982, n. 31, e successive modificazioni: ... in procedimenti giudiziari dinanzi a organi giurisdizionali o autorità pubbliche di uno Stato membro dell'Unione europea o un Paese terzo o dinanzi a organi giurisdizionali o istituzioni internazionali ...*";
- l'attività di rappresentanza e difesa in giudizio dell'Ente, nel caso di specie, si esaurisce in un'isolata prestazione di servizio;
- la suddetta norma va coordinata con l'art. 4 dello stesso D.lgs. 50/2016 il quale prevede che i contratti pubblici aventi ad oggetto lavori servizi e forniture, esclusi in tutto o in parte dall'applicazione del codice, avviene nel rispetto dei principi di "... *economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità ...*";
- in applicazione del principio di proporzionalità si ritiene ammesso l'affidamento diretto ed autonomo degli incarichi di patrocinio legale sotto la soglia dei 40.000,00 euro, purché adeguatamente motivato, così come contemplato anche dal combinato disposto degli art. 36, comma 2, lettera "a" e 37, comma 1, del D.Lgs. 50/16;
- per il servizio in argomento, ovvero la difesa in giudizio, non è presente nel mercato elettronico alcun CPV e nessun metaprodotto e pertanto corre l'obbligo di approvvigionamento senza tale strumento;
- con determinazione n. 671 del 14.7.2017, è stata avviata la procedura finalizzata alla formazione di un Elenco di avvocati - nel rispetto delle direttive ANAC - cui attingere per il conferimento degli incarichi legali di cui all'art. 17, lett. d), punti 1.1 e 1.2 e punto 2 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, mediante pubblicazione di avviso pubblico permanente, approvando nel contempo i relativi allegati;
- con determinazioni n. 404 del 23.4.2018, n. 150 del 20.2.2019 e n. 116 del 7.2.2020, si è provveduto all'aggiornamento dell'elenco degli avvocati cui attingere per il conferimento degli incarichi legali di cui all'art. 17, comma 1, lett. d), punti 1.1 e 1.2 e punto 2. del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., articolato in n. 5 (cinque) sezioni: civile, penale, tributario, lavoro, amministrativo;
- il presente ricorso è connesso al ricorso avanti al Consiglio di Stato che questo Ente ha approvato in questa stessa seduta contro la sentenza n. 01362/2019 Reg. Ric. del 7 ottobre 2020 del Tribunale Amministrativo per il Veneto, in quanto la materia del contendere verte sui medesimi immobili;

RISCONTRATA pertanto la volontà della Giunta:

- di resistere al predetto ricorso;
- di autorizzare, per quanto in premessa, il Sindaco pro tempore a resistere in giudizio in nome e per conto del Comune di Cittadella;
- di dare atto ai fini dell'incarico di cui trattasi della stretta attinenza della materia del contendere con il ricorso avanti al Consiglio di Stato contro la sentenza R.G. n. 01362/2019 del T.A.R. Veneto;

DATO ATTO dell'avvenuto assolvimento degli obblighi di astensione di cui agli artt. 5 e 6 del codice di comportamento approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 12/2014 e dell'art. 6-bis della L. 241/90 e, pertanto, in ordine al presente provvedimento non sussiste situazione di conflitto di interessi né in capo al responsabile del procedimento, né in capo ai soggetti che sottoscrivono a vario titolo il presente atto, né in capo a chi partecipa, a qualsiasi titolo a detto procedimento;

RITENUTO opportuno, con riferimento al predetto ricorso giurisdizionale, autorizzare il Sindaco pro tempore a resistere in giudizio demandando al Segretario Generale, Responsabile di servizio, gli atti conseguenti;

VISTA la legge 21.7.2000, n. 205;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

ACQUISITI gli allegati pareri, resi a norma dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000;

CON VOTI unanimi palesi;

DELIBERA

1. di autorizzare, per quanto in premessa, il Sindaco pro tempore a costituirsi in giudizio in nome e per conto del Comune di Cittadella per resistere nel ricorso promosso presso il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto ns. Prot. 16451 del 4.5.2011;;
2. di demandare al Segretario Generale, responsabile di servizio, gli adempimenti di competenza successivi al presente atto compresa la scelta del legale cui affidare la difesa dell'Ente tenendo conto della stretta attinenza del ricorso al C.d.S. avverso la sentenza RG01362/2019 del 07.10.2020 del TAR del Veneto;
3. di procedere alla pubblicazione del presente atto nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito comunale, ai sensi del D. Lgs. 33/2013;
4. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del decreto legislativo n. 267/2000, stante la necessità di procedere celermente con l'affidamento dell'incarico ad un legale per la costituzione in giudizio entro i termini utili per l'udienza.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la su estesa proposta di delibera;

Avuti i prescritti pareri favorevoli a termini ai sensi dell'art. 49, 1° comma del decreto legislativo 18.08.2000 n. 267, "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" espressi sulla proposta di delibera e riportati a conferma in calce alla presente;

CON VOTI unanimi e favorevoli espressi nei modi di legge mediante collegamento telematico (Pierobon, Simioni, Beltrame, Galli, Pavan, De Rossi);

DELIBERA

- 1 di approvare e far propria la proposta di delibera sopra riportata nella sua formulazione integrale, ovvero senza alcuna modificazione o integrazione;
- 2 di comunicare la presente delibera ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 del D. Lgs. 267/2000;

Con successiva e separata votazione ed all'unanimità di voti legalmente espressi mediante collegamento telematico (Pierobon, Simioni, Beltrame, Galli, Pavan, De Rossi), il presente atto è dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs 267/2000.



COMUNE DI CITTADELLA

Cittadella Città d'Arte

PROVINCIA DI PADOVA

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.

Verbale n. **54** del **31.12.2020**

IL SINDACO

PIEROBON LUCA

IL SEGRETARIO GENERALE

CALIULO ANGIOLETTA



COMUNE DI CITTADELLA

Cittadella Città d'Arte

PROVINCIA DI PADOVA

Proposta N. 2020 / 2644
LEGALE

OGGETTO: RICORSO AVANTI AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL VENETO PRESENTATO DA SOCIETA' ANTICO LEGNO S.R.L.. AUTORIZZAZIONE A RESISTERE IN GIUDIZIO.

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA

Ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla proposta di deliberazione in oggetto parere *FAVOREVOLE* in ordine alla sola regolarità tecnica, dando atto che la presente proposta:

comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente.

Lì, 31/12/2020

IL DIRIGENTE
CALIULO ANGIOLETTA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)



COMUNE DI CITTADELLA

Cittadella Città d'Arte

PROVINCIA DI PADOVA

Proposta N. 2020 / 2644
LEGALE

OGGETTO: RICORSO AVANTI AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL VENETO PRESENTATO DA SOCIETA' ANTICO LEGNO S.R.L.. AUTORIZZAZIONE A RESISTERE IN GIUDIZIO.

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE

Parere del Responsabile di Ragioneria in ordine alla regolarità contabile (art. 49, comma 1, D. Lgs 18.08.2000 n. 267, così come sostituito dall'art. 3 del D.L. 174/2012) :

parere *FAVOREVOLE*

Lì, 31/12/2020

IL DIRIGENTE
CALIULO ANGIOLETTA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)